

Allegato "A" all'atto rep. n. 12062/9794

STATUTO

Titolo I

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1

Denominazione

Viene costituita una società di mutuo soccorso denominata **"Implea Mutua Società di mutuo soccorso"** in sigla **"Implea Mutua Sms"**.

La "Implea Mutua Sms" (di seguito per brevità anche solo "Società" o "Mutuo Soccorso") è una mutua volontaria integrativa che ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso e non ha fini di lucro. All'atto dell'iscrizione nel registro del terzo settore alla denominazione suindicata si intenderà aggiunto l'acronimo "ETS" in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni e quindi assumerà la denominazione di "Implea Mutua Società di mutuo soccorso ETS" in sigla "Implea Mutua ETS".

Art. 2

Scopo ed oggetto

Essa nell'ambito e nei limiti fissati dalla legge persegue finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci, dei loro familiari e/o conviventi, di una o più delle seguenti attività:

- a) promuovere e gestire un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza sanitaria prevista dal servizio sanitario nazionale, in forma diretta ed indiretta anche mediante la fornitura di beni e servizi sanitari erogati attraverso le proprie strutture, sia in favore dei soci e loro familiari che aderiscano singolarmente e direttamente alla Mutuo Soccorso, sia in favore dei soci e loro familiari che aderiscono sulla base di iniziative promosse da Enti, Mutue, Associazioni, Società, Sindacati, Aziende, Fondi, Cooperative, anche in conformità con contratti di lavoro, accordi, regolamenti e convenzioni;
- b) favorire la realizzazione di un sistema previdenziale integrativo, anche attraverso la costituzione ove consentito, di fondi e servizi di previdenza integrativa dei trattamenti di pensione per i casi di infortunio, invalidità e morte;
- c) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- d) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- e) realizzazione e possibilità di sottoscrizione di piani mutualistici dedicati agli stranieri per i soggetti che non risiedano in Italia;

- f) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- g) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che versino in condizioni di difficoltà economica di qualsiasi natura;
- h) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;
- i) curare iniziative di solidarietà sociale e di assistenza, nei confronti degli anziani e delle persone non autosufficienti, anche mediante l'erogazione di Sussidi specifici o a titolo esemplificativo, anche attraverso accordi di collaborazione con organizzazioni di volontariato;
- l) promuovere attività nei settori dell'informazione e dell'educazione al risparmio, previdenziale, sanitaria e mutualistica; della formazione professionale, della cultura e del tempo libero, nonché partecipare a tutte le iniziative atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i soci ed i loro familiari;
- m) diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione, attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività della Mutuo Soccorso.

Le attività previste dalle lettere c) e d) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i.

Art. 3

Attività

In particolare, nello svolgimento delle proprie attività sociali, a puro titolo esemplificato e non esaustivo, la Mutuo Soccorso potrà:

- 1) stabilire rapporti di qualunque tipo con organismi mutualistici sia a livello locale, regionale nazionale o internazionale;
- 2) stipulare accordi e convenzioni con:
 - Strutture sanitarie, istituti di cura pubblici o privati, centri polispecialistici e laboratori di analisi e diagnostica, centri fisioterapici, studi odontoiatrici;
 - Studi Professionali medici, medici specialistici, ordini professionali di medici, centri di assistenza infermieristica o domiciliare;
 - Stabilimenti e istituti termali, alberghi e pensioni, case per anziani, al fine di realizzare condizioni vantaggiose per le cure e per il soggiorno;
- 3) promuovere servizi sanitari e socio-assistenziali, sia a

domicilio, che presso ospedali, case di cura e di riposo;

- 4) aderire, partecipare e costituire consulte, consorzi, cooperative, società ed enti pubblici e privati, aderendo in genere a tutte le iniziative che si dovessero realizzare nel settore mutualistico;
- 5) promuovere servizi di trasporto di urgenza, anche tramite ambulanze, di persone bisognose di cure mediche;
- 6) offrire tutta l'assistenza necessaria in caso di grave incidente automobilistico e/o domestico;
- 7) ricercare il massimo livello di garanzia delle prestazioni mutualistiche ai propri soci, anche attraverso la realizzazione di accordi, convenzioni e contratti con tutto il settore assicurativo, finanziario e previdenziale, pubblico e privato;
- 8) promuovere la costituzione e/o l'adesione a Fondi Pensione Integrativi ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 9) promuovere, istituire e gestire Fondi Sanitari, ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 10) aderire ad organismi di rappresentanza e tutela della Mutualità Integrativa Volontaria;
- 11) promuovere la costituzione di Case di Cura e di Assistenza in forma mutualistica;
- 12) stabilire rapporti con organismi mutualistici simili e/o enti del terzo settore, sia a livello regionale e nazionale che internazionale;
- 13) partecipare e/o aderire a Mutue, Casse, Consorzi, Cooperative, Società ed Enti in genere, sia pubblici che privati, per la realizzazione delle attività sociali;
- 14) concludere accordi con Casse di Assistenza, Fondi Sanitari, Mutue, Compagnie di Assicurazione e ogni altra Società o Ente, per la realizzazione delle proprie attività sociali;
- 15) prendere iniziative per la costituzione o adesione a società, a enti pubblici e privati, a consulte e Consorzi nel campo della Mutualità, della Cooperazione e del volontariato a livello nazionale, europeo ed internazionale, purché in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 3818/1886 e s.m.i. e dal D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- 16) concludere accordi con Casse di Assistenza, Fondi Sanitari e Società di Mutuo Soccorso finalizzati allo studio e all'erogazione, in favore dei loro stessi Associati, di Piani assistenziali Sanitari;
- 17) promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici, anche in collaborazione con Enti e/o Organismi diversi;
- 18) costituire e sviluppare una biblioteca sociale, offrire borse di studio e favorire l'accesso all'istruzione dei soci

e dei loro familiari;

19) effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari (con esclusione di qualsiasi attività di collocamento nei confronti del pubblico) utili al conseguimento dello scopo sociale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all'oggetto sociale;

20) compiere operazioni di investimento del patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società che siano coerenti con lo scopo sociale della Mutuo Soccorso.

La società può in ogni caso attuare tutte le iniziative utili e necessarie per il conseguimento del presente oggetto sociale, anche attraverso la promozione o la partecipazione a consorzi nelle forme stabilite dalle leggi speciali in materia di cooperazione o di società cooperativa europea.

21) rilasciare ai soci che dovessero richiederle, garanzie fideiussorie per l'accesso al credito ed in generale garanzie fideiussorie per qualsiasi attività, di qualsiasi natura, solta dal socio.

Art. 4

Altre attività

La Società può inoltre esercitare, senza iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 111, comma 1, t.u.b., l'attività di finanziamento a favore dei propri soci congiuntamente all'esercizio di attività che abbia obiettivi di inclusione sociale e finanziaria di cui al Titolo II del decreto 17 ottobre 2014 n.176 ("Disciplina del microcredito").

L'esercizio della suddetta attività è subordinata all'istituzione di un organo di controllo composto da tre membri in possesso dei requisiti di onorabilità e per cui non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile, come meglio previsto dall'articolo 29 del presente Statuto.

I finanziamenti sono destinati all'acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento dei bisogni primari di un socio e/o di un familiare e/o di un avente diritto, come anche al loro sviluppo di progetti e di iniziative in autoimprenditorialità.

I limiti, condizioni e modalità di accesso ai finanziamenti sono disciplinati, in conformità e rispetto delle disposizioni vigenti in materia, nel Regolamento Applicativo allo Statuto sociale.

Art. 5

Sede

La Società ha sede a Roma.

La Società può dotarsi di strutture periferiche territoriali con mere funzioni amministrative su tutto il territorio nazionale.

Art. 6

Durata

La durata della Società è illimitata.

Titolo II

Soci - Ammissione - Scioglimento del rapporto - Recesso - Esclusione - Decadenza

Art. 7

Numero e categorie di soci

Il numero dei soci è illimitato.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- 1) soci ordinari;
- 2) soci convenzionati;
- 3) soci onorari;
- 4) soci persone giuridiche;
- 5) soci promotori mutualistici;
- 6) soci sostenitori;
- 7) soci coordinatori.

Art. 8

Soci ordinari

Sono soci ordinari le persone fisiche residenti in Italia che abbiano i requisiti infra previsti, con i quali si realizza appieno lo scambio mutualistico. L'ammissione dell'aspirante socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

L'adesione volontaria si formalizza mediante sottoscrizione della relativa domanda di ammissione a socio ordinario: a) individuale; b) collettiva tramite enti pubblici e/o privati ai quali per legge, per disposizioni statutarie, per contratti/regolamenti di lavoro, convenzioni, mandati collettivi o singoli, sia stato attribuito il potere o la facoltà di sottoscrivere, in nome e per conto dei rispettivi appartenenti, l'atto di convenzione e la domanda di adesione finalizzata alla costituzione del rapporto associativo dei medesimi con la Società ed all'erogazione in loro favore, nonché dei relativi familiari aventi diritto, di una o più forme di assistenza approvate dagli organi sociali.

L'ammissione a socio ordinario è condizionata al versamento della quota associativa, dei contributi mutualistici e associativi aggiuntivi eventualmente richiesti ai sensi del Regolamento Applicativo allo statuto sociale.

Art. 9

Soci convenzionati

Sono soci convenzionati:

- a) le persone fisiche iscritte collettivamente tramite enti, associazioni, società, sindacati, aziende e fondi sanitari ai quali per legge, per disposizioni statutarie, in base a contratti di lavoro o regolamenti o accordi (anche aziendali), sia attribuito il potere o la facoltà di affidare alla Società, per conto dei soggetti medesimi, la costituzione, la gestione e/o l'adesione di/a fondi sanitari;
- b) le persone fisiche iscritte collettivamente tramite altre società di mutuo soccorso di cui siano membri, a condizione

che siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società in conformità al presente Statuto. I rapporti mutualistici con i soci convenzionati, che si realizzano in via mediata e limitatamente ai fondi sanitari, sono disciplinati da un apposito regolamento e secondo quanto disposto dal D.L. 179/2012 e s.m.i.

Art. 10

Soci onorari

Possono essere soci onorari le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che attraverso la loro adesione possono favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della Mutuo Soccorso.

Art. 11

Soci persone giuridiche

Sono soci persone giuridiche (di seguito anche solo "Ente"):

- a) gli enti, associazioni, società, sindacati, aziende e fondi sanitari in rappresentanza dei soggetti iscritti come soci convenzionati ai sensi del precedente articolo 9, lettera a);
 - b) le altre società di mutuo soccorso in rappresentanza dei propri membri persone fisiche iscritti come soci convenzionati ai sensi del precedente articolo 9, lettera b).
- Sono soci persone giuridiche anche le associazioni non riconosciute.

Art. 12

Soci promotori mutualistici

Per una maggiore divulgazione degli scopi e dell'attività mutualistica, la Mutuo Soccorso può avvalersi di promotori mutualistici, appositamente incaricati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Amministrazione medesimo. La Mutuo Soccorso accetterà i Soci Promotori Mutualistici attraverso la sottoscrizione di appositi incarichi.

I Soci Promotori possono essere persone fisiche o giuridiche e, in particolare:

- a) l'ammissione a Socio Promotore Mutualistico persona fisica, è subordinata alla iscrizione alla Mutuo Soccorso in qualità di Socio Ordinario ed al versamento della relativa quota associativa annuale; parimenti, il mantenimento della qualifica di Socio Promotore Mutualistico è subordinato al mantenimento della qualifica di Socio Ordinario. In qualità di Soci Ordinari, i Soci Promotori avranno diritto a sottoscrivere i Sussidi Sanitari messi a disposizione dalla Mutuo Soccorso;
- b) l'ammissione a Socio Promotore persona giuridica non prevede l'iscrizione della stessa in qualità di Socio Ordinario. I Dipendenti o Soci del Socio Promotore persona giuridica di cui quest'ultimo intenda avvalersi per lo svolgimento delle attività di promozione mutualistica, dovranno obbligatoriamente iscriversi alla Mutua Soccorso in

qualità di Soci Ordinari e presentare domanda da Soci Promotori Mutualistici persone fisiche;

I Compiti dei promotori mutualistici sono la ricerca e il primo contatto con i potenziali nuovi soci. Lo svolgimento delle attività dei promotori mutualistici e i loro diritti sono definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Soci sostenitori

Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali, a titolo di liberalità, per il raggiungimento degli scopi sociali, di valore non inferiore a quello stabilito nel Regolamento Applicativo.

Art. 13-bis

Socio coordinatori

Per una maggiore divulgazione degli scopi e dell'attività mutualistica, la Mutua può avvalersi di Coordinatori mutualistici, appositamente incaricati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Amministrazione medesimo. La Mutua accetterà i Soci Coordinatori Mutualistici attraverso la sottoscrizione di appositi incarichi. Il Socio Coordinatore è la persona fisica o giuridica di riferimento per IMPLEA Mutua sul territorio di competenza.

Intrattiene i rapporti con persone fisiche o giuridiche interessate all'adesione ad IMPLEA Mutua, quali Soci Ordinari o eventuali Soci Promotori e, in qualità di loro responsabile, coordina l'attività dei Promotori dallo stesso individuati o assegnati dalla Mutua.

Art. 14

Ammissione a socio

A) Possono essere ammessi a soci ordinari le persone fisiche che all'atto della sottoscrizione della domanda, accettino integralmente le norme statutarie e dei regolamenti, compresi gli importi e le modalità di pagamento della quota di iscrizione, dei contributi associativi e dei contributi mutualistici, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale diniego all'ammissione deve essere motivato e notificato all'aspirante socio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla relativa delibera.

In caso di adesione collettiva, i sottoscrittori dovranno accettare integralmente le norme statutarie e del regolamento, compresi gli importi e le modalità di pagamento della quota di iscrizione, dei contributi associativi e dei contributi mutualistici, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora venga meno l'atto di convenzione in forza del quale è iscritto collettivamente, il socio ordinario continua senza soluzione di continuità ad essere iscritto nella sezione dei soci ordinari a condizione che richieda l'adesione come Socio

Ordinario e ad una prestazione dedicata ai soci individuali e si conformi alle previsioni statutarie e regolamentari.

Il vincolo sociale si costituisce per tutti i soci ordinari dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale sia accettata la domanda di ammissione; con tale delibera di ammissione il socio viene iscritto nel libro soci secondo quanto stabilito dal Regolamento Applicativo.

B) Possono essere ammessi in qualità di soci convenzionati le persone fisiche che, aventi rispettivamente i requisiti di cui all'articolo 9 del presente Statuto, aderiscano collettivamente alla Società tramite i soci persone giuridiche, che a loro volta - aventi i requisiti rispettivamente di cui all'articolo 11 del presente Statuto - all'atto della sottoscrizione della domanda di ammissione, accettino integralmente tutte le norme statutarie e del regolamento, compresi gli importi e le modalità di pagamento della quota di iscrizione, dei contributi associativi e dei contributi mutualistici, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in linea con il rispettivo contratto, regolamento o accordo aziendale o atto di convenzione.

C) Il vincolo sociale si costituisce per i soci persone giuridiche dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione, con la quale sia accettata la domanda di ammissione, con effetto dalla data indicata nell'atto di convenzione sottoscritto; con tale delibera, le relative persone fisiche vengono automaticamente e contestualmente iscritti come soci convenzionati in un'apposita sezione del libro dei soci, evidenziando il Fondo sanitario o altra società di mutuo soccorso cui appartengono.

Qualora venga meno il contratto o regolamento o accordo aziendale o atto di convenzione in forza del quale è iscritto nella sezione dei soci convenzionati, il socio convenzionato è iscritto tra i soci ordinari a condizione che egli richieda l'adesione ad una delle prestazioni base e si conformi alle previsioni statutarie e regolamentari dedicate ai soci ordinari.

Art. 15

Scioglimento del rapporto

Lo scioglimento del rapporto sociale - che avviene per morte, recesso, esclusione o decadenza o, in caso di socio ordinario ad adesione collettiva, per cessazione dell'atto di convenzione per qualsiasi ragione o titolo, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 14 - determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società.

Art. 16

Recesso del socio

Il Socio in regola con gli obblighi sociali può recedere in qualunque momento dalla Mutuo Soccorso e deve farne richiesta scritta indirizzandola con lettera raccomandata con avviso di

ricevimento al Consiglio di Amministrazione della Mutuo Soccorso. I casi e le modalità per esercitare il recesso sono quelle di cui alle norme del Codice Civile in materia di società cooperative, in quanto compatibili.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Qualora invece il Socio abbia sottoscritto uno dei Sussidi Sanitari della Mutuo Soccorso, il recesso dalla qualifica di Socio dovrà essere comunicata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del Sussidio Sanitario sottoscritto dal medesimo. Il recesso avrà effetto dalla data di scadenza del Sussidio Sanitario medesimo.

Dalla data di effetto del recesso termina immediatamente il diritto ai sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche.

Il socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcuna somma da lui versata né a qualsiasi quota che fosse affluita ai fondi sociali.

Art. 17

Esclusione del socio

Può essere escluso dalla Società, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio a carico del quale risultasse:

- a) che è stato condannato in via definitiva a pene detentive, escluse le condanne per reati colposi;
- b) che ha usato qualsiasi mezzo illecito documentato per carpire alla Società sussidi e indennità;
- c) che ha recato volontariamente comprovati danni alla Società;
- d) che, incaricato di custodire o amministrare il patrimonio e i fondi sociali, ne altera la destinazione o in qualsiasi modo ne abusa;
- e) che violi le obbligazioni che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento applicativo e dalle deliberazioni regolarmente prese dalla Assemblea dei soci e dagli altri organismi sociali preposti; si considera comunque grave l'inadempimento del socio in caso di lesione in qualsivoglia modo dell'interesse e/o dell'immagine sociale, anche attraverso comportamenti solo potenzialmente dannosi;
- f) la mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Società.

Il socio persona giuridica potrà altresì essere escluso dalla Società, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, qualora:

- a) dovesse venire meno, per qualsiasi ragione o titolo nessuno escluso, il contratto o regolamento o accordo (anche aziendale) in forza del quale il socio medesimo è stato iscritto alla Società;
- b) dovesse porre in essere comportamenti e/o atti in

violazione anche di una sola delle norme del rispettivo accordo o regolamento o contratto (anche aziendale) o atto di convenzione.

La delibera di esclusione, debitamente motivata, è comunicata al socio per raccomandata con avviso di ricevimento. L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci.

Il socio escluso può - nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione della relativa delibera - proporre opposizione al Collegio dei Probiviri, eventualmente nominato, quale condizione di procedibilità per l'eventuale successiva opposizione al Collegio Arbitrale e/o al Tribunale esclusivamente competente di cui al successivo articolo 32.

Il socio escluso dalla Società non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali.

Art. 18

Decadenza da socio

Il socio moroso per sei mesi consecutivi nel pagamento di qualsivoglia quota di iscrizione, contributo associativo o contributo mutualistico, decade automaticamente da socio e perde ogni diritto e viene cancellato dai ruoli sociali. Potrà successivamente rientrare a far parte della Società - ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione - per una sola volta e soltanto come nuovo socio, osservando tutte le disposizioni dello Statuto riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.

Titolo III

Doveri e diritti dei soci

Art. 19

Diritti e doveri

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, del Regolamento applicativo e di tutte le deliberazioni regolarmente prese dagli organi statutari.

Tutti i Soci sono tenuti al versamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali, di base, obbligatori, aggiuntivi e facoltativi che verranno fissati dal Consiglio di Amministrazione della Mutuo Soccorso. Le quote sociali e i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità delle stesse.

Tutti i soci sono altresì tenuti alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

A) Tutti i soci ordinari, che siano in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla Società, nei

termini ed alle condizioni previste dai Regolamenti Applicativi.

I soci ordinari hanno diritto di voto qualora siano iscritti nel libro soci da almeno trentasei mesi consecutivi e, comunque, purché siano in regola con il pagamento di qualsivoglia quota di iscrizione, contributo associativo o contributo mutualistico da almeno dieci mesi consecutivi.

B) I soci convenzionati, se in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Società tramite il rispettivo socio persona giuridica in conformità al rispettivo accordo o contratto o regolamento aziendale o atto di convenzione e, sempre che nei loro confronti non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di partecipare ai programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla Società secondo il rispettivo contratto, accordo o regolamento aziendale o atto di convenzione, nei termini ed alle condizioni previsti dall'apposito regolamento.

I soci convenzionati non hanno diritto di voto, salvo quanto disposto nell'articolo 14 lettera B).

I soci da convenzione hanno diritto di voto esclusivamente per il tramite del proprio legale rappresentante e/o responsabile che rappresenterà, senza necessità di delega, tutti i propri convenzionati.

C) I soci persone giuridiche devono versare alla Società i contributi associativi per conto dei rispettivi soci convenzionati in conformità al rispettivo accordo o contratto o regolamento aziendale o atto di convenzione.

In funzione delle convenzioni che la Società stipula per la istituzione e/o gestione e/o adesione di fondi sanitari e pertanto della intrinseca temporaneità della partecipazione dei soci persone giuridiche, essi hanno diritto di partecipare e di votare esclusivamente in proprio e tramite il proprio rappresentante legale alle assemblee purché siano iscritti da ventiquattro mesi nell'apposita sezione del libro dei soci; essi non potranno esercitare tale diritto qualora non siano in regola con tutti e qualsivoglia versamento nei confronti della Società e sempre che nei loro confronti non sia stato avviato il procedimento di esclusione.

I soci persone giuridiche hanno diritto di voto esclusivamente in proprio e in persona del proprio legale rappresentante, qualora siano iscritti nel libro soci da almeno diciotto mesi consecutivi e, comunque, purché siano in regola con il pagamento di qualsivoglia quota di iscrizione, contributo associativo o contributo mutualistico da almeno dieci mesi consecutivi.

D) I Soci Promotori e Coordinatori Mutualistici si impegnano alle contribuzioni necessarie al conseguimento degli scopi sociali e idonee allo svolgimento dell'attività, all'osservanza dei regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

I Soci Promotori e Coordinatori Mutualistici hanno diritto di voto;

E) I soci onorari, non sono tenuti al versamento di alcun contributo e non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali e non hanno diritto ad usufruire dei sussidi, delle prestazioni e delle assistenze mutualistiche erogate dalla Mutuo Soccorso.

F) I soci sostenitori non devono versare i contributi associativi, non hanno diritto di voto, non possono partecipare alle assemblee e non hanno diritto ad ogni e qualsiasi assistenza mutualistica.

Tutti i soci, eccetto gli onorari e i sostenitori, dovranno versare una quota annuale in misura fissa o variabile così come sarà meglio indicato nel Regolamento applicativo nella misura massima di Euro 250,00 (duecentocinquanta) ciascuno.

I soci di cui alle lettere B), C), D), E) e F) non possono assumere cariche sociali.

Titolo IV

Patrimonio sociale

Art. 20

Beni

Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea ordinaria, nonché dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale mutualistico, cui affluiranno anche i contributi associativi non utilizzati a copertura dei sussidi, delle prestazioni e assistenze mutualistiche erogabili ai Soci.

Del fondo sociale, una parte stabilita dal Consiglio, resterà nella cassa della Società allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione e dei vari fondi e l'altra sarà impiegata a cura del Consiglio in uno o più dei seguenti modi:

a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato e/o investimenti relativi a crediti garantiti dallo Stato;

b) in cartelle di Istituti o di Società Nazionali di Credito Fondiario;

c) in depositi presso le Casse Postali di Risparmio Ordinarie, di Istituti Bancari o Finanziarie di prim'ordine;

d) in tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, assicurative e quant'alto utile al conseguimento dello scopo, dell'oggetto e delle altre attività sociali previste dal presente Statuto.

I lasciti e le donazioni che la Società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da esso dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Inoltre la Società, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività in conformità

all'oggetto sociale.

Titolo V

Organi della società

Art. 21

Organi della società

Gli organi della Società sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) il Direttore Generale (eventuale);
- e) l'Organo di Controllo (eventuale);
- f) il Collegio dei Probiviri (eventuale);
- g) il Revisore Legale dei Conti (eventuale).

Tutti i Soci Ordinari, qualora siano iscritti nel libro soci da almeno diciotto mesi consecutivi e, comunque, purché siano in regola con il pagamento di qualsivoglia quota di iscrizione, contributo associativo o contributo mutualistico da almeno dieci mesi consecutivi, possono essere eletti alle cariche sociali.

Non possono ricoprire cariche sociali:

- a) gli eletti a cariche istituzionali, sindacali e di partito nei limiti disciplinati dal Regolamento Applicativo;
- b) i locatari di immobili, sia civili che commerciali, di proprietà della Società o di società ad essa collegate e/o controllate;
- c) tutti coloro che abbiano interessi diretti, indiretti e/o contrari alle finalità e scopi della Società.

Sussiste l'obbligo di redigere processo verbale delle assemblee generali, delle adunanze, degli uffici esecutivi e di quelle degli organi di controllo.

Art. 22

Assemblea dei soci

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedono, entro sei mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile ed opportuno.

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà convocata dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua inerzia, dal Collegio dei sindaci.

Essa deve essere convocata anche su richiesta di almeno un quinto (1/5) dei Soci entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta.

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci iscritti nell'elenco entro il 31 dicembre dell'anno precedente e, comunque, in regola con tutto quanto stabilito nel presente Statuto.

La convocazione delle Assemblee deve essere comunicata ai soci almeno 8 giorni prima della data in cui saranno tenute, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano

la prova dell'avvenuto ricevimento. La convocazione dovrà contenere:

- a) la data in cui si terrà, espressa in anno, mese, giorno ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione;
- b) il luogo in cui si svolgerà, espressa in città, via e numero civico;
- c) l'ordine del giorno esatto da discutere e deliberare.

Per la validità delle Assemblee ordinarie è necessario, in prima convocazione, la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. Per la validità delle Assemblee straordinarie è necessaria, in prima convocazione, la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

Quando la prima riunione vada deserta, l'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve riunirsi in seconda convocazione che può essere indetta con lo stesso avviso della prima e tenuta almeno 24 ore dopo la stessa.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, potrà deliberare validamente su tutti gli oggetti iscritti all'ordine del giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni saranno prese: con la maggioranza assoluta nell'Assemblea ordinaria, salvo che per la nomina alle cariche sociali per le quali basterà la maggioranza relativa; con maggioranza dei due terzi (2/3) nell'Assemblea straordinaria, salvo che per lo scioglimento, per deliberare il quale occorrerà il voto favorevole dei quattro quinti (4/5) dei soci rappresentati dai delegati presenti all'assemblea stessa. Le votazioni sono sempre palesi.

L'Assemblea nomina di volta in volta il Presidente e il Segretario. Il Presidente ha l'incarico di dirigere la discussione, il Segretario quello di redigere il verbale. Nell'Assemblea straordinaria il verbale verrà redatto dal Notaio.

In particolare:

A) spetta all'Assemblea ordinaria:

- i) di approvare il bilancio di esercizio e sociale ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- ii) di eleggere il Consiglio di Amministrazione, nonché gli eventuali Organo di Controllo, Collegio dei Probiviri e Revisore Legale indicando per questi ultimi organi i relativi presidenti;
- iii) di approvare o ratificare i Regolamenti Applicativi;
- iv) di deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione e sulle proposte presentate da almeno un quinto (1/5) dei soci comunicate al Consiglio almeno 120 giorni prima dell'Assemblea.

B) spetta all'Assemblea straordinaria:

- i) di modificare lo Statuto;

ii) di procedere allo scioglimento della Società, nominando i liquidatori.

L'assemblea si può riunire in videoconferenza o in sola audioconferenza nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e parità di trattamento dei soci.

Art. 23

Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, costituito da un minimo di 3 e un massimo di 15 consiglieri.

Essi sono eletti fra i soci aventi diritto al voto e dovranno possedere i requisiti indicati in un apposito regolamento interno e, in ogni caso, si applicheranno ad essi gli artt. 2390 e 2391 c.c.; durano in carica cinque (5) esercizi; sono dispensati dal presentare cauzione; sono rieleggibili.

Se un membro del Consiglio di Amministrazione non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, si riterrà dimissionario.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione. Si applica per il resto il disposto dell'art. 2386 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione nomina, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente. Il Segretario può essere scelto anche fra persone che non facciano parte del Consiglio di Amministrazione e, in tal caso, questo non ha diritto a voto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, con specifica deliberazione, parte delle proprie attribuzioni al Presidente, al Vice Presidente, al Direttore Generale e/o ad uno o più degli Amministratori.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito eventualmente il parere favorevole dell'Organo di Controllo, determinare il compenso dovuto agli Amministratori e, comunque, a chi tra questi è chiamato di volta in volta a svolgere specifici incarichi suppletivi e operativi a carattere continuativo a favore della Società.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri, sia di carattere ordinario che straordinario, per la gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei soci.

Al Consiglio di amministrazione spetta, fra l'altro:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi ed il bilancio sociale;
- c) documentare il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui al precedente articolo 4 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- d) redigere ed approvare i Sussidi Sanitari, definendo le prestazioni mutualistiche anno per anno e l'ammontare delle risorse da destinare a tali prestazioni o da destinare a forme di garanzia, anche assicurativa, per regolamentare le

prestazioni mutualistiche ai soci;

e) redigere i regolamenti applicativi dello Statuto e da sottoporre all'approvazione o alla ratifica dell'Assemblea;

f) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

g) deliberare l'apertura di sedi periferiche con mere funzioni esecutive e amministrative sul territorio nazionale;

h) acquistare, permutare e vendere immobili, consentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare alle ipoteche legali ed anche senza realizzo dei corrispettivi crediti, procedere all'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie, delegando a tali operazioni il Presidente o un altro dei suoi componenti, purché la delibera sia assunta con la presenza di almeno quattro quinti (4/5) dei suoi componenti ed una maggioranza qualificata dei quattro quinti (4/5) dei presenti;

i) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, in essi compresi quelli assicurativi e gli acquisti immobiliari per sedi, uffici e strutture sanitarie e non, ferma restando la maggioranza di cui alla precedente lettera f), nonché l'acquisto o la vendita di titoli, di beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, ed assumere tutte le obbligazioni inerenti alle attività e alle gestioni sociali, aprire ed estinguere conti correnti bancari e postali e compiere qualsiasi operazione presso istituti di credito delegando il Presidente od un altro dei suoi componenti;

j) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione;

k) concludere accordi con Casse, Fondi Sanitari, Mutue, Compagnie di Assicurazione e ogni altra Società o Ente, per la realizzazione delle proprie attività sociali;

l) concludere accordi con Casse di Assistenza, Fondi Sanitari e Società di Mutuo Soccorso finalizzati alla erogazione, in favore dei loro stessi Associati, dei sussidi e dei servizi socio-assistenziali previsti dai Piani di Assistenza Sanitaria Integrativa appartenenti e deliberati dalle stesse;

m) deliberare la partecipazione della Mutuo Soccorso ad Mutue, Casse, Consorzi, Cooperative, Società ed Enti in genere, sia pubblici che privati, per la realizzazione delle attività sociali;

n) modificare la quota d'iscrizione e dei contributi sociali;

o) nominare l'eventuale Organismo di Vigilanza e Controllo per le finalità e nel rispetto del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i., determinandone il relativo compenso e l'eventuale budget per lo svolgimento della relativa attività.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno la metà dei Consiglieri; è

regolarmente costituito con la presenza di metà più uno dei Consiglieri. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza di voti dei presenti, salvo che non siano richieste maggioranze diverse.

In caso di parità nelle votazioni la proposta si intende reietta.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi o recapitata a mano o mediante posta elettronica, non meno di tre giorni prima della riunione o, nei casi urgenti, anche telefonicamente, in modo che gli Amministratori e i sindaci effettivi ne siano informati almeno 24 ore prima della riunione.

Il verbale delle sedute del Consiglio sarà redatto dal Segretario.

L'assemblea si può riunire in videoconferenza o in sola audioconferenza nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e parità di trattamento dei soci.

Art. 24

Comitato esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può procedere alla nomina del Comitato Esecutivo composto da un minimo di tre (3) membri cui vengono delegati i poteri della ordinaria amministrazione ed in particolare:

- a) deliberare sulle richieste di ammissione dei Soci, nonché sulla eventuale loro esclusione;
- b) redigere ed approvare i Sussidi Sanitari, definendo le prestazioni mutualistiche anno per anno e l'ammontare delle risorse da destinare a tali prestazioni o da destinare a forme di garanzia, anche assicurativa, per regolamentare le prestazioni mutualistiche ai soci;
- c) deliberare l'apertura di uffici sul territorio nazionale.

Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente e gli Amministratori Delegati.

Il Comitato Esecutivo delibera sulle materie precedentemente elencate a maggioranza semplice.

Inoltre il Comitato Esecutivo potrà porre in essere atti di correttezza, nonché studiare e realizzare nuovi sussidi finalizzati all'assistenza morale ed economica degli associati

Art. 25

Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente può delegare i propri poteri a Consiglieri delegati nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori della Società.

Art. 26

Direttore generale

Quando lo si ritenga opportuno per il miglior funzionamento della gestione della Mutuo Soccorso, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore Generale, che potrà essere scelto anche tra i soci, determinandone le attribuzioni e la retribuzione.

Art. 27

Organo di Controllo

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, sarà obbligatoria al superamento dei limiti previsti dalla Legge ed i componenti dovranno essere scelti nell'osservanza di quanto previsto dagli articoli 2397 e 2399 del Codice Civile.

Art. 28

Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri, quale organo endosocietario, ha il compito, in funzione di amichevole compositore, di esprimere un preventivo parere, non vincolante, in merito ad ogni controversia che possa insorgere tra la società e il socio in merito all'interpretazione, all'attuazione e alla violazione dello Statuto e/o dell'allegato regolamento e/o delle delibere degli organi sociali in materia di sussidi con valore non superiore a euro diecimila e in materia di esclusione da socio. Il ricorso al Collegio dei probiviri è obbligatorio ed esclusivo, quale condizione di procedibilità per l'eventuale successivo ricorso al Collegio arbitrale o, se privo di giurisdizione, al Tribunale esclusivamente competente.

Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dall'insorgere della controversia rappresentata dalla prima lettera della società che nega un sussidio o contesta una tesi del socio.

Il Collegio dei probiviri deve istruire la pratica ed emettere il parere entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il Collegio dei probiviri dura in carica tre esercizi e può essere rieletto per solo un altro mandato.

Il Collegio dei probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti scelti anche tra persone che possono essere estranee alla società senza altre cariche nazionali e regionali, prevalentemente esperti nel settore giuridico.

Il Collegio dei probiviri e il suo presidente sono eletti dall'Assemblea dei soci.

Le decisioni del Collegio dei probiviri vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 29

Revisione legale dei conti

La società dovrà nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro nelle ipotesi e con le modalità previste dall'articolo 31 del D.Lgs 117/2017.

Titolo VI

Esercizio finanziario e bilanci

Art. 30

Esercizio finanziario e bilanci

L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio dovrà essere redatto in base a quanto previsto dalle Leggi vigenti in materia.

Titolo VII

Scioglimento

Art. 31

Scioglimento

L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare lo scioglimento della società, validamente convocata e con le specifiche maggioranze di cui al presente Statuto, delibererà col voto favorevole dei quattro quinti (4/5) dei soci rappresentati dai delegati presenti all'assemblea stessa. L'Assemblea che delibererà lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori anche non soci.

In caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre società di Mutuo Soccorso ovvero ad uno dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o in conformità delle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Titolo VIII

Varie

Art. 32

Collegio arbitrale e Foro esclusivo

Fermo quanto previsto al precedente articolo, tutte le eventuali controversie in materia di sussidi ed esclusione dei soci promosse tra i soci e la Società di Mutuo Soccorso cui sono iscritti saranno deferite alla decisione di un Collegio arbitrale, che deciderà, con lodo impugnabile, in via rituale e secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

Il Collegio è formato da tre membri nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Art. 33

Disposizioni non previste

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento applicativo valgono le norme delle leggi speciali che regolano la società di mutuo soccorso e l'attività istituzionale corrispondente all'oggetto sociale, ed in particolare la legge 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modificazioni ed integrazioni, le norme del codice civile

relative alle società cooperative, le disposizioni sulla società per azioni e le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 relative al Codice del Terzo settore.

Firmato: Biagio Simonetti - Marco Anellino Notaio

Allegato "A" all'atto rep. n. 12062/9794

STATUTO

Titolo I

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1

Denominazione

Viene costituita una società di mutuo soccorso denominata
"Implea Mutua Società di mutuo soccorso" in sigla **"Implea
Mutua Sms"**.

La "Implea Mutua Sms" (di seguito per brevità anche solo
"Società" o "Mutuo Soccorso") è una mutua volontaria
integrativa che ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso
e non ha fini di lucro. All'atto dell'iscrizione nel registro
del terzo settore alla denominazione suindicata si intenderà
aggiunto l'acronimo "ETS" in conformità alle disposizioni del
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e/o
integrazioni e quindi assumerà la denominazione di "Implea
Mutua Società di mutuo soccorso ETS" in sigla "Implea Mutua
ETS".

Art. 2

Scopo ed oggetto

Essa nell'ambito e nei limiti fissati dalla legge persegue
finalità di interesse generale, sulla base del principio
costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo
svolgimento in favore dei soci, dei loro familiari e/o

conviventi, di una o più delle seguenti attività:

a) promuovere e gestire un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza sanitaria prevista dal servizio sanitario nazionale, in forma diretta ed indiretta anche mediante la fornitura di beni e servizi sanitari erogati attraverso le proprie strutture, sia in favore dei soci e loro familiari che aderiscano singolarmente e direttamente alla Mutuo Soccorso, sia in favore dei soci e loro familiari che aderiscono sulla base di iniziative promosse da Enti, Mutue, Associazioni, Società, Sindacati, Aziende, Fondi, Cooperative, anche in conformità con contratti di lavoro, accordi, regolamenti e convenzioni;

b) favorire la realizzazione di un sistema previdenziale integrativo, anche attraverso la costituzione ove consentito, di fondi e servizi di previdenza integrativa dei trattamenti di pensione per i casi di infortunio, invalidità e morte;

c) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

d) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

e) realizzazione e possibilità di sottoscrizione di piani mutualistici dedicati agli stranieri per i soggetti che non risiedono in Italia;

	f) erogazione di servizi di assistenza familiare o di	
	contributi economici ai familiari dei soci deceduti;	
	g) erogazione di contributi economici e di servizi di	
	assistenza ai soci che versino in condizioni di difficoltà	
	economica di qualsiasi natura;	
	h) erogazione di contributi economici e di servizi di	
	assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo	
	disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti	
	redditali personali e familiari e in assenza di provvidenze	
	pubbliche;	
	i) curare iniziative di solidarietà sociale e di assistenza,	
	nei confronti degli anziani e delle persone non	
	autosufficienti, anche mediante l'erogazione di Sussidi	
	specifici o a titolo esemplificativo, anche attraverso	
	accordi di collaborazione con organizzazioni di volontariato;	
	l) promuovere attività nei settori dell'informazione e	
	dell'educazione al risparmio, previdenziale, sanitaria e	
	mutualistica; della formazione professionale, della cultura e	
	del tempo libero, nonché partecipare a tutte le iniziative	
	atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i	
	soci ed i loro familiari;	
	m) diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità	
	ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi	
	ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno	
	o emarginazione, attraverso l'organizzazione delle risorse	

fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività della Mutuo Soccorso.

Le attività previste dalle lettere c) e d) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i.

Art. 3

Attività

In particolare, nello svolgimento delle proprie attività sociali, a puro titolo esemplificato e non esaustivo, la Mutuo Soccorso potrà:

1) stabilire rapporti di qualunque tipo con organismi mutualistici sia a livello locale, regionale nazionale o internazionale;

2) stipulare accordi e convenzioni con:

- Strutture sanitarie, istituti di cura pubblici o privati, centri polispecialistici e laboratori di analisi e diagnostica, centri fisioterapici, studi odontoiatrici;

- Studi Professionali medici, medici specialistici, ordini professionali di medici, centri di assistenza infermieristica o domiciliare;

- Stabilimenti e istituti termali, alberghi e pensioni, case per anziani, al fine di realizzare condizioni vantaggiose per le cure e per il soggiorno;

3) promuovere servizi sanitari e socio-assistenziali, sia a

domicilio, che presso ospedali, case di cura e di riposo;

4) aderire, partecipare e costituire consulte, consorzi, cooperative, società ed enti pubblici e privati, aderendo in genere a tutte le iniziative che si dovessero realizzare nel settore mutualistico;

5) promuovere servizi di trasporto di urgenza, anche tramite ambulanze, di persone bisognose di cure mediche;

6) offrire tutta l'assistenza necessaria in caso di grave incidente automobilistico e/o domestico;

7) ricercare il massimo livello di garanzia delle prestazioni mutualistiche ai propri soci, anche attraverso la realizzazione di accordi, convenzioni e contratti con tutto il settore assicurativo, finanziario e previdenziale, pubblico e privato;

8) promuovere la costituzione e/o l'adesione a Fondi Pensione Integrativi ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni;

9) promuovere, istituire e gestire Fondi Sanitari, ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

10) aderire ad organismi di rappresentanza e tutela della Mutualità Integrativa Volontaria;

11) promuovere la costituzione di Case di Cura e di Assistenza in forma mutualistica;

12) stabilire rapporti con organismi mutualistici similari

	e/o enti del terzo settore, sia a livello regionale e	
	nazionale che internazionale;	
	13) partecipare e/o aderire a Mutue, Casse, Consorzi,	
	Cooperative, Società ed Enti in genere, sia pubblici che	
	privati, per la realizzazione delle attività sociali;	
	14) concludere accordi con Casse di Assistenza, Fondi	
	Sanitari, Mutue, Compagnie di Assicurazione e ogni altra	
	Società o Ente, per la realizzazione delle proprie attività	
	sociali;	
	15) prendere iniziative per la costituzione o adesione a	
	società, a enti pubblici e privati, a consulte e Consorzi nel	
	campo della Mutualità, della Cooperazione e del volontariato	
	a livello nazionale, europeo ed internazionale, purché in	
	coerenza con quanto previsto dalla legge n. 3818/1886 e	
	s.m.i. e dal D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;	
	16) concludere accordi con Casse di Assistenza, Fondi	
	Sanitari e Società di Mutuo Soccorso finalizzati allo studio	
	e all'erogazione, in favore dei loro stessi Associati, di	
	Piani assistenziali Sanitari;	
	17) promuovere attività di carattere educativo e culturale	
	dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di	
	diffusione dei valori mutualistici, anche in collaborazione	
	con Enti e/o Organismi diversi;	
	18) costituire e sviluppare una biblioteca sociale, offrire	
	borse di studio e favorire l'accesso all'istruzione dei soci	

e dei loro familiari;

19) effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari (con esclusione di qualsiasi attività di collocamento nei confronti del pubblico) utili al conseguimento dello scopo sociale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all'oggetto sociale;

20) compiere operazioni di investimento del patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società che siano coerenti con lo scopo sociale della Mutuo Soccorso.

La società può in ogni caso attuare tutte le iniziative utili e necessarie per il conseguimento del presente oggetto sociale, anche attraverso la promozione o la partecipazione a consorzi nelle forme stabilite dalle leggi speciali in materia di cooperazione o di società cooperativa europea.

21) rilasciare ai soci che dovessero richiederle, garanzie fideiussorie per l'accesso al credito ed in generale garanzie fideiussorie per qualsiasi attività, di qualsiasi natura, solta dal socio.

Art. 4

Altre attività

La Società può inoltre esercitare, senza iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 111, comma 1, t.u.b., l'attività di finanziamento a favore dei propri soci congiuntamente all'esercizio di attività che abbia obiettivi

	di inclusione sociale e finanziaria di cui al Titolo II del	
	decreto 17 ottobre 2014 n.176 ("Disciplina del	
	microcredito").	
	L'esercizio della suddetta attività è subordinata	
	all'istituzione di un organo di controllo composto da tre	
	membri in possesso dei requisiti di onorabilità e per cui non	
	ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2399 del	
	codice civile, come meglio previsto dall'articolo 29 del	
	presente Statuto.	
	I finanziamenti sono destinati all'acquisto di beni o servizi	
	necessari al soddisfacimento dei bisogni primari di un socio	
	e/o di un familiare e/o di un avente diritto, come anche al	
	loro sviluppo di progetti e di iniziative in	
	autoimprenditorialità.	
	I limiti, condizioni e modalità di accesso ai finanziamenti	
	sono disciplinati, in conformità e rispetto delle	
	disposizioni vigenti in materia, nel Regolamento Applicativo	
	allo Statuto sociale.	
	Art. 5	
	Sede	
	La Società ha sede a Roma.	
	La Società può dotarsi di strutture periferiche territoriali	
	con mere funzioni amministrative su tutto il territorio	
	nazionale.	
	Art. 6	

	Durata	
	La durata della Società è illimitata.	
	Titolo II	
	Soci - Ammissione - Scioglimento del rapporto - Recesso -	
	Esclusione - Decadenza	
	Art. 7	
	Numero e categorie di soci	
	Il numero dei soci è illimitato.	
	I soci si distinguono nelle seguenti categorie:	
	1) soci ordinari;	
	2) soci convenzionati;	
	3) soci onorari;	
	4) soci persone giuridiche;	
	5) soci promotori mutualistici;	
	6) soci sostenitori;	
	7) soci coordinatori.	
	Art. 8	
	Soci ordinari	
	Sono soci ordinari le persone fisiche residenti in Italia che	
	abbiano i requisiti infra previsti, con i quali si realizza	
	appieno lo scambio mutualistico. L'ammissione dell'aspirante	
	socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.	
	L'adesione volontaria si formalizza mediante sottoscrizione	
	della relativa domanda di ammissione a socio ordinario: a)	
	individuale; b) collettiva tramite enti pubblici e/o privati	

ai quali per legge, per disposizioni statutarie, per contratti/regolamenti di lavoro, convenzioni, mandati collettivi o singoli, sia stato attribuito il potere o la facoltà di sottoscrivere, in nome e per conto dei rispettivi appartenenti, l'atto di convenzione e la domanda di adesione finalizzata alla costituzione del rapporto associativo dei medesimi con la Società ed all'erogazione in loro favore, nonché dei relativi familiari aventi diritto, di una o più forme di assistenza approvate dagli organi sociali.

L'ammissione a socio ordinario è condizionata al versamento della quota associativa, dei contributi mutualistici e associativi aggiuntivi eventualmente richiesti ai sensi del Regolamento Applicativo allo statuto sociale.

Art. 9

Soci convenzionati

Sono soci convenzionati:

- a) le persone fisiche iscritte collettivamente tramite enti, associazioni, società, sindacati, aziende e fondi sanitari ai quali per legge, per disposizioni statutarie, in base a contratti di lavoro o regolamenti o accordi (anche aziendali), sia attribuito il potere o la facoltà di affidare alla Società, per conto dei soggetti medesimi, la costituzione, la gestione e/o l'adesione di/a fondi sanitari;
- b) le persone fisiche iscritte collettivamente tramite altre società di mutuo soccorso di cui siano membri, a condizione

che siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società in conformità al presente Statuto. I rapporti mutualistici con i soci convenzionati, che si realizzano in via mediata e limitatamente ai fondi sanitari, sono disciplinati da un apposito regolamento e secondo quanto disposto dal D.L. 179/2012 e s.m.i.

Art. 10

Soci onorari

Possono essere soci onorari le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che attraverso la loro adesione possono favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della Mutuo Soccorso.

Art. 11

Soci persone giuridiche

Sono soci persone giuridiche (di seguito anche solo "Ente"):

a) gli enti, associazioni, società, sindacati, aziende e fondi sanitari in rappresentanza dei soggetti iscritti come soci convenzionati ai sensi del precedente articolo 9, lettera a);

b) le altre società di mutuo soccorso in rappresentanza dei propri membri persone fisiche iscritti come soci convenzionati ai sensi del precedente articolo 9, lettera b).

Sono soci persone giuridiche anche le associazioni non riconosciute.

Art. 12

Soci promotori mutualistici

Per una maggiore divulgazione degli scopi e dell'attività mutualistica, la Mutuo Soccorso può avvalersi di promotori mutualistici, appositamente incaricati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Amministrazione medesimo. La Mutuo Soccorso accetterà i Soci Promotori Mutualistici attraverso la sottoscrizione di appositi incarichi.

I Soci Promotori possono essere persone fisiche o giuridiche e, in particolare:

a) l'ammissione a Socio Promotore Mutualistico persona fisica, è subordinata alla iscrizione alla Mutuo Soccorso in qualità di Socio Ordinario ed al versamento della relativa quota associativa annuale; parimenti, il mantenimento della qualifica di Socio Promotore Mutualistico è subordinato al mantenimento della qualifica di Socio Ordinario. In qualità di Soci Ordinari, i Soci Promotori avranno diritto a sottoscrivere i Sussidi Sanitari messi a disposizione dalla Mutuo Soccorso;

b) l'ammissione a Socio Promotore persona giuridica non prevede l'iscrizione della stessa in qualità di Socio Ordinario. I Dipendenti o Soci del Socio Promotore persona giuridica di cui quest'ultimo intenda avvalersi per lo svolgimento delle attività di promozione mutualistica, dovranno obbligatoriamente iscriversi alla Mutua Soccorso in

qualità di Soci Ordinari e presentare domanda da Soci

Promotori Mutualistici persone fisiche;

I Compiti dei promotori mutualistici sono la ricerca e il primo contatto con i potenziali nuovi soci. Lo svolgimento delle attività dei promotori mutualistici e i loro diritti sono definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Soci sostenitori

Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali, a titolo di liberalità, per il raggiungimento degli scopi sociali, di valore non inferiore a quello stabilito nel Regolamento Applicativo.

Art. 13-bis

Socio coordinatori

Per una maggiore divulgazione degli scopi e dell'attività mutualistica, la Mutua può avvalersi di Coordinatori mutualistici, appositamente incaricati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Amministrazione medesimo. La Mutua accetterà i Soci Coordinatori Mutualistici attraverso la sottoscrizione di appositi incarichi. Il Socio Coordinatore è la persona fisica o giuridica di riferimento per IMPLEA Mutua sul territorio di competenza.

Intrattiene i rapporti con persone fisiche o giuridiche interessate all'adesione ad IMPLEA Mutua, quali Soci Ordinari

o eventuali Soci Promotori e, in qualità di loro responsabile, coordina l'attività dei Promotori dallo stesso individuati o assegnati dalla Mutua.

Art. 14

Ammissione a socio

A) Possono essere ammessi a soci ordinari le persone fisiche che all'atto della sottoscrizione della domanda, accettino integralmente le norme statutarie e dei regolamenti, compresi gli importi e le modalità di pagamento della quota di iscrizione, dei contributi associativi e dei contributi mutualistici, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale diniego all'ammissione deve essere motivato e notificato all'aspirante socio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla relativa delibera.

In caso di adesione collettiva, i sottoscrittori dovranno accettare integralmente le norme statutarie e del regolamento, compresi gli importi e le modalità di pagamento della quota di iscrizione, dei contributi associativi e dei contributi mutualistici, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora venga meno l'atto di convenzione in forza del quale è iscritto collettivamente, il socio ordinario continua senza soluzione di continuità ad essere iscritto nella sezione dei soci ordinari a condizione che richieda l'adesione come Socio

Ordinario e ad una prestazione dedicata ai soci individuali e si conformi alle previsioni statutarie e regolamentari.

Il vincolo sociale si costituisce per tutti i soci ordinari dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale sia accettata la domanda di ammissione; con tale delibera di ammissione il socio viene iscritto nel libro soci secondo quanto stabilito dal Regolamento Applicativo.

B) Possono essere ammessi in qualità di soci convenzionati le persone fisiche che, aventi rispettivamente i requisiti di cui all'articolo 9 del presente Statuto, aderiscano collettivamente alla Società tramite i soci persone giuridiche, che a loro volta - aventi i requisiti rispettivamente di cui all'articolo 11 del presente Statuto - all'atto della sottoscrizione della domanda di ammissione, accettino integralmente tutte le norme statutarie e del regolamento, compresi gli importi e le modalità di pagamento della quota di iscrizione, dei contributi associativi e dei contributi mutualistici, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in linea con il rispettivo contratto, regolamento o accordo aziendale o atto di convenzione.

C) Il vincolo sociale si costituisce per i soci persone giuridiche dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione, con la quale sia accettata la domanda di ammissione, con effetto dalla data indicata nell'atto di convenzione sottoscritto; con tale delibera, le relative

	persone fisiche vengono automaticamente e contestualmente	
	iscritti come soci convenzionati in un'apposita sezione del	
	libro dei soci, evidenziando il Fondo sanitario o altra	
	società di mutuo soccorso cui appartengono.	
	Qualora venga meno il contratto o regolamento o accordo	
	aziendale o atto di convenzione in forza del quale è iscritto	
	nella sezione dei soci convenzionati, il socio convenzionato	
	è iscritto tra i soci ordinari a condizione che egli richieda	
	l'adesione ad una delle prestazioni base e si conformi alle	
	previsioni statutarie e regolamentari dedicate ai soci	
	ordinari.	
	Art. 15	
	Scioglimento del rapporto	
	Lo scioglimento del rapporto sociale - che avviene per morte,	
	recesso, esclusione o decadenza o, in caso di socio ordinario	
	ad adesione collettiva, per cessazione dell'atto di	
	convenzione per qualsiasi ragione o titolo, fatto salvo	
	quanto previsto al precedente articolo 14 - determina la	
	risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra	
	il socio e la Società.	
	Art. 16	
	Recesso del socio	
	Il Socio in regola con gli obblighi sociali può recedere in	
	qualsunque momento dalla Mutuo Soccorso e deve farne richiesta	
	scritta indirizzandola con lettera raccomandata con avviso di	

ricevimento al Consiglio di Amministrazione della Mutuo

Soccorso. I casi e le modalità per esercitare il recesso sono

quelle di cui alle norme del Codice Civile in materia di

società cooperative, in quanto compatibili.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro

sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano

i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto,

legittimino il recesso.

Qualora invece il Socio abbia sottoscritto uno dei Sussidi

Sanitari della Mutuo Soccorso, il recesso dalla qualifica di

Socio dovrà essere comunicata almeno 60 giorni prima della

scadenza annuale del Sussidio Sanitario sottoscritto dal

medesimo. Il recesso avrà effetto dalla data di scadenza del

Sussidio Sanitario medesimo.

Dalla data di effetto del recesso termina immediatamente il

diritto ai sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche.

Il socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcuna

somma da lui versata né a qualsiasi quota che fosse affluita

ai fondi sociali.

Art. 17

Esclusione del socio

Può essere escluso dalla Società, per deliberazione del

Consiglio di Amministrazione, il socio a carico del quale

risultasse:

a) che è stato condannato in via definitiva a pene detentive,

	escluse le condanne per reati colposi;	
	b) che ha usato qualsiasi mezzo illecito documentato per	
	carpire alla Società sussidi e indennità;	
	c) che ha recato volontariamente comprovati danni alla	
	Società;	
	d) che, incaricato di custodire o amministrare il patrimonio	
	e i fondi sociali, ne altera la destinazione o in qualsiasi	
	modo ne abusa;	
	e) che violi le obbligazioni che gli derivano dallo Statuto,	
	dal Regolamento applicativo e dalle deliberazioni	
	regolarmente prese dalla Assemblea dei soci e dagli altri	
	organismi sociali preposti; si considera comunque grave	
	l'inadempimento del socio in caso di lesione in qualsivoglia	
	modo dell'interesse e/o dell'immagine sociale, anche	
	attraverso comportamenti solo potenzialmente dannosi;	
	f) la mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla Società.	
	Il socio persona giuridica potrà altresì essere escluso dalla	
	Società, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione,	
	qualora:	
	a) dovesse venire meno, per qualsiasi ragione o titolo	
	nessuno escluso, il contratto o regolamento o accordo (anche	
	aziendale) in forza del quale il socio medesimo è stato	
	iscritto alla Società;	
	b) dovesse porre in essere comportamenti e/o atti in	

violazione anche di una sola delle norme del rispettivo

accordo o regolamento o contratto (anche aziendale) o atto di convenzione.

La delibera di esclusione, debitamente motivata, è comunicata al socio per raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci.

Il socio escluso può - nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione della relativa delibera - proporre opposizione al Collegio dei Probiviri, eventualmente nominato, quale condizione di procedibilità per l'eventuale successiva opposizione al Collegio Arbitrale e/o al Tribunale esclusivamente competente di cui al successivo articolo 32.

Il socio escluso dalla Società non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali.

Art. 18

Decadenza da socio

Il socio moroso per sei mesi consecutivi nel pagamento di qualsivoglia quota di iscrizione, contributo associativo o contributo mutualistico, decade automaticamente da socio e perde ogni diritto e viene cancellato dai ruoli sociali.

Potrà successivamente rientrare a far parte della Società - ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione - per una sola volta e soltanto come nuovo socio, osservando tutte le disposizioni dello Statuto riguardanti le nuove

ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.

Titolo III

Doveri e diritti dei soci

Art. 19

Diritti e doveri

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, del Regolamento applicativo e di tutte le deliberazioni regolarmente prese dagli organi statutari.

Tutti i Soci sono tenuti al versamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali, di base, obbligatori, aggiuntivi e facoltativi che verranno fissati dal Consiglio di Amministrazione della Mutuo Soccorso. Le quote sociali e i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità delle stesse.

Tutti i soci sono altresì tenuti alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

A) Tutti i soci ordinari, che siano in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla Società, nei

termini ed alle condizioni previste dai Regolamenti Applicativi.

I soci ordinari hanno diritto di voto qualora siano iscritti nel libro soci da almeno trentasei mesi consecutivi e, comunque, purché siano in regola con il pagamento di qualsivoglia quota di iscrizione, contributo associativo o contributo mutualistico da almeno dieci mesi consecutivi.

B) I soci convenzionati, se in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Società tramite il rispettivo socio persona giuridica in conformità al rispettivo accordo o contratto o regolamento aziendale o atto di convenzione e, sempre che nei loro confronti non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di partecipare ai programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla Società secondo il rispettivo contratto, accordo o regolamento aziendale o atto di convenzione, nei termini ed alle condizioni previsti dall'apposito regolamento.

I soci convenzionati non hanno diritto di voto, salvo quanto disposto nell'articolo 14 lettera B).

I soci da convenzione hanno diritto di voto esclusivamente per il tramite del proprio legale rappresentante e/o responsabile che rappresenterà, senza necessità di delega, tutti i propri convenzionati.

C) I soci persone giuridiche devono versare alla Società i contributi associativi per conto dei rispettivi soci

	convenzionati in conformità al rispettivo accordo o contratto	
	o regolamento aziendale o atto di convenzione.	
	In funzione delle convenzioni che la Società stipula per la	
	istituzione e/o gestione e/o adesione di fondi sanitari e	
	pertanto della intrinseca temporaneità della partecipazione	
	dei soci persone giuridiche, essi hanno diritto di	
	partecipare e di votare esclusivamente in proprio e tramite	
	il proprio rappresentante legale alle assemblee purché siano	
	iscritti da ventiquattro mesi nell'apposita sezione del libro	
	dei soci; essi non potranno esercitare tale diritto qualora	
	non siano in regola con tutti e qualsivoglia versamento nei	
	confronti della Società e sempre che nei loro confronti non	
	sia stato avviato il procedimento di esclusione.	
	I soci persone giuridiche hanno diritto di voto	
	esclusivamente in proprio e in persona del proprio legale	
	rappresentante, qualora siano iscritti nel libro soci da	
	almeno diciotto mesi consecutivi e, comunque, purché siano in	
	regola con il pagamento di qualsivoglia quota di iscrizione,	
	contributo associativo o contributo mutualistico da almeno	
	dieci mesi consecutivi.	
	D) I Soci Promotori e Coordinatori Mutualistici si impegnano	
	alle contribuzioni necessarie al conseguimento degli scopi	
	sociali e idonee allo svolgimento dell'attività,	
	all'osservanza dei regolamenti interni ed alle deliberazioni	
	degli organi sociali.	

I Soci Promotori e Coordinatori Mutualistici hanno diritto di voto;

E) I soci onorari, non sono tenuti al versamento di alcun contributo e non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali e non hanno diritto ad usufruire dei sussidi, delle prestazioni e delle assistenze mutualistiche erogate dalla Mutuo Soccorso.

F) I soci sostenitori non devono versare i contributi associativi, non hanno diritto di voto, non possono partecipare alle assemblee e non hanno diritto ad ogni e qualsiasi assistenza mutualistica.

Tutti i soci, eccetto gli onorari e i sostenitori, dovranno versare una quota annuale in misura fissa o variabile così come sarà meglio indicato nel Regolamento applicativo nella misura massima di Euro 250,00 (duecentocinquanta) ciascuno.

I soci di cui alle lettere B), C), D), E) e F) non possono assumere cariche sociali.

Titolo IV

Patrimonio sociale

Art. 20

Beni

Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea ordinaria, nonché dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale

	mutualistico, cui affluiranno anche i contributi associativi	
	non utilizzati a copertura dei sussidi, delle prestazioni e	
	assistenze mutualistiche erogabili ai Soci.	
	Del fondo sociale, una parte stabilita dal Consiglio, resterà	
	nella cassa della Società allo scopo di far fronte alle spese	
	di amministrazione e dei vari fondi e l'altra sarà impiegata	
	a cura del Consiglio in uno o più dei seguenti modi:	
	a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato e/o investimenti	
	relativi a crediti garantiti dallo Stato;	
	b) in cartelle di Istituti o di Società Nazionali di Credito	
	Fondario;	
	c) in depositi presso le Casse Postali di Risparmio	
	Ordinarie, di Istituti Bancari o Finanziarie di prim'ordine;	
	d) in tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari,	
	finanziarie, assicurative e quant'alto utile al conseguimento	
	dello scopo, dell'oggetto e delle altre attività sociali	
	previste dal presente Statuto.	
	I lasciti e le donazioni che la Società ha conseguito o	
	conseguisse per un fine determinato, saranno tenuti distinti	
	dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da esso	
	dovranno essere erogate in conformità della destinazione	
	fissata dal testatore o dal donatore.	
	Inoltre la Società, nel rispetto di quanto previsto dal D.	
	Lgs. 117/2017 e s.m.i., può svolgere attività di raccolta	
	fondi al fine di finanziare le proprie attività in conformità	

all'oggetto sociale.

Titolo V

Organi della società

Art. 21

Organi della società

Gli organi della Società sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) il Direttore Generale (eventuale);
- e) l'Organo di Controllo (eventuale);
- f) il Collegio dei Probiviri (eventuale);
- g) il Revisore Legale dei Conti (eventuale).

Tutti i Soci Ordinari, qualora siano iscritti nel libro soci da almeno diciotto mesi consecutivi e, comunque, purché siano in regola con il pagamento di qualsivoglia quota di iscrizione, contributo associativo o contributo mutualistico da almeno dieci mesi consecutivi, possono essere eletti alle cariche sociali.

Non possono ricoprire cariche sociali:

- a) gli eletti a cariche istituzionali, sindacali e di partito nei limiti disciplinati dal Regolamento Applicativo;
- b) i locatari di immobili, sia civili che commerciali, di proprietà della Società o di società ad essa collegate e/o controllate;

	c) tutti coloro che abbiano interessi diretti, indiretti e/o	
	contrari alle finalità e scopi della Società.	
	Sussiste l'obbligo di redigere processo verbale delle	
	assemblee generali, delle adunanze, degli uffici esecutivi e	
	di quelle degli organi di controllo.	
	Art. 22	
	Assemblea dei soci	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale o, quando particolari esigenze lo richiedono, entro	
	sei mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile ed opportuno.	
	L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà convocata	
	dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua inerzia,	
	dal Collegio dei sindaci.	
	Essa deve essere convocata anche su richiesta di almeno un	
	quinto (1/5) dei Soci entro 90 (novanta) giorni dalla	
	richiesta.	
	All'Assemblea possono partecipare tutti i soci iscritti	
	nell'elenco entro il 31 dicembre dell'anno precedente e,	
	comunque, in regola con tutto quanto stabilito nel presente	
	Statuto.	
	La convocazione delle Assemblee deve essere comunicata ai	
	soci almeno 8 giorni prima della data in cui saranno tenute,	
	mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano	

la prova dell'avvenuto ricevimento. La convocazione dovrà

contenere:

a) la data in cui si terrà, espressa in anno, mese, giorno ed

ora della prima e della eventuale seconda convocazione;

b) il luogo in cui si svolgerà, espressa in città, via e

numero civico;

c) l'ordine del giorno esatto da discutere e deliberare.

Per la validità delle Assemblee ordinarie è necessario, in

prima convocazione, la presenza di tanti soci che

rappresentino almeno un terzo dei soci aventi diritto al

voto. Per la validità delle Assemblee straordinarie è

necessaria, in prima convocazione, la presenza di tanti soci

che rappresentino almeno la metà dei soci aventi diritto al

voto.

Quando la prima riunione vada deserta, l'Assemblea tanto

ordinaria che straordinaria deve riunirsi in seconda

convocazione che può essere indetta con lo stesso avviso

della prima e tenuta almeno 24 ore dopo la stessa.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda

convocazione, potrà deliberare validamente su tutti gli

oggetti iscritti all'ordine del giorno, qualunque sia il

numero degli intervenuti. Le deliberazioni saranno prese: con

la maggioranza assoluta nell'Assemblea ordinaria, salvo che

per la nomina alle cariche sociali per le quali basterà la

maggioranza relativa; con maggioranza dei due terzi (2/3)

	nell'Assemblea straordinaria, salvo che per lo scioglimento,	
	per deliberare il quale occorrerà il voto favorevole dei	
	quattro quinti (4/5) dei soci rappresentati dai delegati	
	presenti all'assemblea stessa. Le votazioni sono sempre	
	palesi.	
	L'Assemblea nomina di volta in volta il Presidente e il	
	Segretario. Il Presidente ha l'incarico di dirigere la	
	discussione, il Segretario quello di redigere il verbale.	
	Nell'Assemblea straordinaria il verbale verrà redatto dal	
	Notaio.	
	In particolare:	
	A) spetta all'Assemblea ordinaria:	
	i) di approvare il bilancio di esercizio e sociale ai sensi	
	del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;	
	ii) di eleggere il Consiglio di Amministrazione, nonché gli	
	eventuali Organo di Controllo, Collegio dei Probiviri e	
	Revisore Legale indicando per questi ultimi organi i relativi	
	presidenti;	
	iii) di approvare o ratificare i Regolamenti Applicativi;	
	iv) di deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio	
	di Amministrazione e sulle proposte presentate da almeno un	
	quinto (1/5) dei soci comunicate al Consiglio almeno 120	
	giorni prima dell'Assemblea.	
	B) spetta all'Assemblea straordinaria:	
	i) di modificare lo Statuto;	

ii) di procedere allo scioglimento della Società, nominando i liquidatori.

L'assemblea si può riunire in videoconferenza o in sola audioconferenza nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e parità di trattamento dei soci.

Art. 23

Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, costituito da un minimo di 3 e un massimo di 15 consiglieri.

Essi sono eletti fra i soci aventi diritto al voto e dovranno possedere i requisiti indicati in un apposito regolamento interno e, in ogni caso, si applicheranno ad essi gli artt. 2390 e 2391 c.c.; durano in carica cinque (5) esercizi; sono dispensati dal presentare cauzione; sono rieleggibili.

Se un membro del Consiglio di Amministrazione non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, si riterrà dimissionario.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione. Si applica per il resto il disposto dell'art. 2386 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione nomina, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente. Il Segretario può essere scelto anche fra persone che non facciano parte del Consiglio di Amministrazione e, in tal caso, questo non ha diritto a voto.

	Il Consiglio di Amministrazione può delegare, con specifica	
	deliberazione, parte delle proprie attribuzioni al	
	Presidente, al Vice Presidente, al Direttore Generale e/o ad	
	uno o più degli Amministratori.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito eventualmente	
	il parere favorevole dell'Organo di Controllo, determinare il	
	compenso dovuto agli Amministratori e, comunque, a chi tra	
	questi è chiamato di volta in volta a svolgere specifici	
	incarichi suppletivi e operativi a carattere continuativo a	
	favore della Società.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri, sia di carattere ordinario che straordinario, per la	
	gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge	
	o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei soci.	
	Al Consiglio di amministrazione spetta, fra l'altro:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi ed il bilancio	
	sociale;	
	c) documentare il carattere secondario e strumentale	
	dell'attività di cui al precedente articolo 4 nella relazione	
	al bilancio o nella relazione di missione;	
	d) redigere ed approvare i Sussidi Sanitari, definendo le	
	prestazioni mutualistiche anno per anno e l'ammontare delle	
	risorse da destinare a tali prestazioni o da destinare a	
	forme di garanzia, anche assicurativa, per regolamentare le	

prestazioni mutualistiche ai soci;

e) redigere i regolamenti applicativi dello Statuto e da

sottoporre all'approvazione o alla ratifica dell'Assemblea;

f) assumere e licenziare il personale della Società,

fissandone le mansioni e le retribuzioni;

g) deliberare l'apertura di sedi periferiche con mere

funzioni esecutive e amministrative sul territorio nazionale;

h) acquistare, permutare e vendere immobili, consentire

iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari,

rinunciare alle ipoteche legali ed anche senza realizzo dei

corrispettivi crediti, procedere all'apertura di sovvenzioni

e mutui, concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie,

delegando a tali operazioni il Presidente o un altro dei suoi

componenti, purché la delibera sia assunta con la presenza di

almeno quattro quinti (4/5) dei suoi componenti ed una

maggioranza qualificata dei quattro quinti (4/5) dei

presenti;

i) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, in

essi compresi quelli assicurativi e gli acquisti immobiliari

per sedi, uffici e strutture sanitarie e non, ferma restando

la maggioranza di cui alla precedente lettera f), nonché

l'acquisto o la vendita di titoli, di beni mobili, compresi

quelli iscritti in pubblici registri, ed assumere tutte le

obbligazioni inerenti alle attività e alle gestioni sociali,

aprire ed estinguere conti correnti bancari e postali e

	compiere qualsiasi operazione presso istituti di credito	
	delegando il Presidente od un altro dei suoi componenti;	
	j) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti,	
	ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del	
	Consiglio di amministrazione;	
	k) concludere accordi con Casse, Fondi Sanitari, Mutue,	
	Compagnie di Assicurazione e ogni altra Società o Ente, per	
	la realizzazione delle proprie attività sociali;	
	l) concludere accordi con Casse di Assistenza, Fondi Sanitari	
	e Società di Mutuo Soccorso finalizzati alla erogazione, in	
	favore dei loro stessi Associati, dei sussidi e dei servizi	
	socio-assistenziali previsti dai Piani di Assistenza	
	Sanitaria Integrativa appartenenti e deliberati dalle stesse;	
	m) deliberare la partecipazione della Mutuo Soccorso ad	
	Mutue, Casse, Consorzi, Cooperative, Società ed Enti in	
	genere, sia pubblici che privati, per la realizzazione delle	
	attività sociali;	
	n) modificare la quota d'iscrizione e dei contributi sociali;	
	o) nominare l'eventuale Organismo di Vigilanza e Controllo	
	per le finalità e nel rispetto del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.,	
	determinandone il relativo compenso e l'eventuale budget per	
	lo svolgimento della relativa attività.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione	
	del Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario o ne	
	faccia richiesta almeno la metà dei Consiglieri; è	

regolarmente costituito con la presenza di metà più uno dei Consiglieri. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza di voti dei presenti, salvo che non siano richieste maggioranze diverse.

In caso di parità nelle votazioni la proposta si intende reietta.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi o recapitata a mano o mediante posta elettronica, non meno di tre giorni prima della riunione o, nei casi urgenti, anche telefonicamente, in modo che gli Amministratori e i sindaci effettivi ne siano informati almeno 24 ore prima della riunione.

Il verbale delle sedute del Consiglio sarà redatto dal Segretario.

L'assemblea si può riunire in videoconferenza o in sola audioconferenza nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e parità di trattamento dei soci.

Art. 24

Comitato esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può procedere alla nomina del Comitato Esecutivo composto da un minimo di tre (3) membri cui vengono delegati i poteri della ordinaria amministrazione ed in particolare:

a) deliberare sulle richieste di ammissione dei Soci, nonché sulla eventuale loro esclusione;

b) redigere ed approvare i Sussidi Sanitari, definendo le prestazioni mutualistiche anno per anno e l'ammontare delle risorse da destinare a tali prestazioni o da destinare a forme di garanzia, anche assicurativa, per regolamentare le prestazioni mutualistiche ai soci;

c) deliberare l'apertura di uffici sul territorio nazionale.

Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente e gli Amministratori Delegati.

Il Comitato Esecutivo delibera sulle materie precedentemente elencate a maggioranza semplice.

Inoltre il Comitato Esecutivo potrà porre in essere atti di correntezza, nonché studiare e realizzare nuovi sussidi finalizzati all'assistenza morale ed economica degli associati

Art. 25

Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente può delegare i propri poteri a Consiglieri delegati nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori della Società.

Art. 26

Direttore generale

Quando lo si ritenga opportuno per il miglior funzionamento della gestione della Mutuo Soccorso, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore Generale, che potrà essere scelto anche tra i soci, determinandone le attribuzioni e la retribuzione.

Art. 27

Organo di Controllo

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, sarà obbligatoria al superamento dei limiti previsti dalla Legge ed i componenti dovranno essere scelti nell'osservanza di quanto previsto dagli articolo 2397 e 2399 del Codice Civile.

Art. 28

Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri, quale organo endosocietario, ha il compito, in funzione di amichevole compositore, di esprimere un preventivo parere, non vincolante, in merito ad ogni controversia che possa insorgere tra la società e il socio in merito all'interpretazione, all'attuazione e alla violazione dello Statuto e/o dell'allegato regolamento e/o delle delibere degli organi sociali in materia di sussidi con

	valore non superiore a euro diecimila e in materia di	
	esclusione da socio. Il ricorso al Collegio dei probiviri è	
	obbligatorio ed esclusivo, quale condizione di procedibilità	
	per l'eventuale successivo ricorso al Collegio arbitrale o,	
	se privo di giurisdizione, al Tribunale esclusivamente	
	competente.	
	Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni	
	dall'insorgere della controversia rappresentata dalla prima	
	lettera della società che nega un sussidio o contesta una	
	tesi del socio.	
	Il Collegio dei probiviri deve istruire la pratica ed	
	emettere il parere entro sessanta giorni dal ricevimento del	
	ricorso.	
	Il Collegio dei probiviri dura in carica tre esercizi e può	
	essere rieletto per solo un altro mandato.	
	Il Collegio dei probiviri è composto da 3 membri effettivi e	
	2 supplenti scelti anche tra persone che possono essere	
	estranee alla società senza altre cariche nazionali e	
	regionali, prevalentemente esperti nel settore giuridico.	
	Il Collegio dei probiviri e il suo presidente sono eletti	
	dall'Assemblea dei soci.	
	Le decisioni del Collegio dei probiviri vengono prese a	
	maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto	
	del Presidente.	
	Art. 29	

	Revisione legale dei conti	
	La società dovrà nominare un Revisore Legale dei Conti o una	
	società di revisione legale iscritta nell'apposito registro	
	nelle ipotesi e con le modalità previste dall'articolo 31 del	
	D.Lgs 117/2017.	
	Titolo VI	
	Esercizio finanziario e bilanci	
	Art. 30	
	Esercizio finanziario e bilanci	
	L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Il bilancio dovrà essere redatto in base a quanto previsto	
	dalle Leggi vigenti in materia.	
	Titolo VII	
	Scioglimento	
	Art. 31	
	Scioglimento	
	L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare lo	
	scioglimento della società, validamente convocata e con le	
	specifiche maggioranze di cui al presente Statuto, delibererà	
	col voto favorevole dei quattro quinti (4/5) dei soci	
	rappresentati dai delegati presenti all'assemblea stessa.	
	L'Assemblea che delibererà lo scioglimento nominerà uno o più	
	liquidatori anche non soci.	
	In caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio	

	sociale dovrà essere devoluto ad altre società di Mutuo	
	Soccorso ovvero ad uno dei fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione o in conformità	
	delle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.	
	Titolo VIII	
	Varie	
	Art. 32	
	Collegio arbitrale e Foro esclusivo	
	Fermo quanto previsto al precedente articolo, tutte le	
	eventuali controversie in materia di sussidi ed esclusione	
	dei soci promosse tra i soci e la Società di Mutuo Soccorso	
	cui sono iscritti saranno deferite alla decisione di un	
	Collegio arbitrale, che deciderà, con lodo impugnabile, in	
	via rituale e secondo diritto nel rispetto delle norme	
	inderogabili del Codice di Procedura Civile.	
	Il Collegio è formato da tre membri nominati dal Presidente	
	dell'Ordine degli Avvocati di Roma.	
	Art. 33	
	Disposizioni non previste	
	Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal	
	Regolamento applicativo valgono le norme delle leggi speciali	
	che regolano la società di mutuo soccorso e l'attività	
	istituzionale corrispondente all'oggetto sociale, ed in	
	particolare la legge 15 aprile 1886 n. 3818 e successive	
	modificazioni ed integrazioni, le norme del codice civile	

relative alle società cooperative, le disposizioni sulla
società per azioni e le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017
n. 117 relative al Codice del Terzo settore.

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

CERTIFICO

Certifico io sottoscritto Dott. Marco Anellino, Notaio in Roma, con studio in Roma, Via Emilio de' Cavalieri n.7, iscritto nel Collegio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, in formato pdf/a non modificabile ed elaborata in supporto informatico.

E' CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE ANALOGICO

sottoscritto sia nell'atto che - ove prescritto - negli allegati a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 22, D.Lgs 7 marzo 2005 n.82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento originariamente analogico/cartaceo, formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Roma, 8 novembre 2022